



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Centrale rischi: quando si cancella l'informazione negativa?

Autore: Consulenze | 30/11/2019



Per il mancato pagamento di un fido bancario, concessomi molti anni fa, mi sono accorto che questa informazione negativa è ancora presente nella Centrale rischi della Banca d'Italia e costantemente aggiornata dalla banca creditrice: questa informazione è cancellabile o è regolare che ancora sia visibile?

Gentile cliente, la **Centrale Rischi** gestita dalla Banca d'Italia, istituita negli anni sessanta del secolo scorso, incamera le informazioni creditizie che ci riguardano e che provengono dalle **banche** e dagli **istituti finanziari**. Con essa sono, ad esempio, perseguiti gli obiettivi:

- di favorire un'adeguata valutazione di un cliente rispetto al suo potenziale **accesso al credito**, poiché le informazioni contenute in questa banca dati rappresentano la sua storia e sono indice della sua condotta in tale ambito;
- di potenziare la solidità del **sistema finanziario**.

Sembra chiaro, cioè, che si tratti di un archivio informazioni sui debiti dei cittadini italiani, la cui costituzione e gestione persegue un **interesse pubblico**. Per questa ragione, ad esempio, le informazioni sono raccolte e conservate senza il consenso dei soggetti interessati **[2]**.

Alla luce, quindi, di tali caratteristiche, in presenza di un'**informazione negativa** trasmessa da una banca o da una società finanziaria riguardante un cittadino, il cui debito/**sofferenza** supera l'ammontare di € 250,00, la stessa non potrà essere interrotta sino a quando il debito di riferimento non verrà estinto. L'**intermediario** interessato, quindi, provvederà a segnalarla sino a quel momento e sarà pienamente lecito che tale informazione venga conservata ed aggiornata costantemente.

L'unico limite relativo alla consultazione della Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia è rappresentato dalla ricerca dei dati presenti in **archivio**: sono infatti consultabili solo le informazioni relative agli ultimi trentasei mesi. Pertanto se c'è stata un'informazione negativa, poi interrotta, ad esempio, quattro anni prima della **consultazione**, poiché il debitore aveva pagato, la stessa informazione non potrà essere visionata dall'intermediario interessato.

Mi spiace, pertanto, doverle dire e concludere che allo stato attuale, non essendo stato estinto il **debito** da cui è derivata l'informazione creditizia negativa riportata in quesito, sia legittimo che la stessa, sotto forma di **segnalazione**, sia ancora presente. È, altresì, regolare che essa sia costantemente aggiornata e riportata in Centrale Rischi e che non ci sia possibilità per impedire tale stato dei fatti, sicuramente non positivo per il **debitore** interessato.

Sembra palese, infatti, che le informazioni contenute nella **CR** condizionino l'accesso al credito, evidentemente sfavorito per coloro che non hanno una buona

storia creditizia.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avvocato **Marco Borriello***

Note

[1] Provv. del Garante del 26.10.2017 - Delibera n. 438 **[2]** Art. 6, lettera e) del GDPR